



Comune di Tuscania

Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 53 data 14/07/2012	APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2012
---------------------------------	---

L'anno duemiladodici, addì quattordici del mese di luglio alle ore 09,30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale risultando presenti, a seguito di appello nominale, i Signori:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	NATALI Massimo	SI	
2	STACCINI Roberto	SI	
3	FIORINI Franco	SI	
4	FULGENZI Eliseo Francesco	SI	
5	CICCIOLI Franco	SI	
6	PERUGINI Gianna	SI	
7	MACCARRI Stefano	SI	
8	NASSI Francesco	SI	
9	MENCANCINI Nazzareno	SI	
10	FUSCO Salvatore	SI	
11	BRACHETTI Ezio Luciano		SI
12	POCCI Cesare	SI	
13	LIBERATI Leopoldo	SI	
14	TUCCINI Sabatino	SI	
15	PALLOTTINI Serenella	SI	
16	POTESTIO Francesco Giuseppe	SI	
17	BRACHETTI Regino	SI	

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Presidente del Consiglio Franco Ciccioli; partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Roberto Vacca.

La seduta è pubblica

Il presidente introduce l'argomento posto al 6° punto dell'o.d.g. e cede la parola al consigliere Nassi Francesco il quale ne illustra al consesso gli aspetti principali precisando in particolare le ragioni che hanno determinato l'Amministrazione di maggioranza a prevedere un aumento dello 0,5 per mille della aliquota IMU sia sulla prima che sulla seconda casa e degli immobili diversi.

Si registrano i seguenti interventi:

PALLOTTINI S. - Osserva di aver suggerito in sede di riunione della commissione consiliare che per far quadrare il bilancio si poteva aumentare l'aliquota IMU per le seconde case introducendo una piccola "patrimoniale" soprattutto per gli immobili presenti nel Centro storico le cui rendite catastali sono particolarmente basse e lasciando invariata l'aliquota del 0,4 per mille sulla prima casa di abitazione

LIBERATI L. - Osserva che i proprietari di immobili ubicati nel Centro storico non pagano l'imposta municipale e ritiene che il voler applicare la maggiorazione dell'aliquota del 0,5 per mille sulle prime case non sia opportuna perché la sua incidenza sulle entrate non è risolutiva mentre concorda sulla maggiorazione del 0,5 per mille dell'aliquota IMU sulle seconde case. Aggiunge che occorre effettuare una verifica sugli evasori perché solo attraverso un'efficace azione su questa fascia di cittadini inadempienti si possono impinguare le casse del Comune. Dichiaro di votare contro il presente provvedimento non tanto per gli aumenti in sé applicati all'aliquota IMU quanto piuttosto perché si sarebbero potute trovare soluzioni diverse da quelle disposte dalla maggioranza che avrebbero portato ad analoghi risultati utili come ad esempio la maggiorazione dell'uno per cento dell'aliquota IMU sulle seconde case.

PALLOTTINI S. - Rappresenta l'opportunità di sollecitare l'ATER al pagamento dell'IMU e anche dell'ICI pregressa ed effettuare delle verifiche in merito.

NASSI F. - Osserva che è l'ATER stesso che deve provvedere direttamente ad effettuare tali adempimenti

BRACHETTI R. - Ritiene che è fondamentalmente errata l'adunanza del consiglio comunale odierna per deliberare il bilancio 2012 - Osserva inoltre che addentrarsi sulla disquisizione dell'utilità dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota IMU del 0,5 per mille o di altra percentuale inferiore o superiore sia estremamente complicato. Aggiunge che è invece importante avere l'esatta cognizione, attraverso precisi accertamenti, dei pagamenti ICI effettuati dall'ATER per le case ex gescal atteso che sembrano manchino introiti per parecchie centinaia di Euro, nonché operare delle previsioni per l'IMU che detta Azienda dovrà pagare per l'anno in corso atteso che non si può far gravare sui cittadini già tanto vessati dal peso fiscale di ulteriori tributi per compensare i mancati introiti dovuti dall'ATER sull'imposta immobiliare. Osserva altresì che nell'attuale Amministrazione di maggioranza c'è una grossa carenza di comunicazione.

LIBERATI L. - Propone che la maggiorazione potrebbe essere applicata per le cooperative a proprietà indivisa (assegnatari ma non proprietari) con la prescritta detrazione ma con aliquota valida come per la seconda casa atteso che l'Amministrazione comunale può fissare delle agevolazioni in materia.

NASSI F. - Precisa in relazione all'imposta sugli immobili che deve corrispondere l'ATER che l'Ufficio tributi del Comune sta procedendo ad effettuare i dovuti accertamenti. Fa presente altresì che i cittadini hanno pagato in base alle proiezioni del Ministero dell'economia e delle finanze e che alle casse comunali sono affluiti circa 700.000,00 Euro a fronte di una previsione di Euro 600.000,00. Osserva che spesso le 2° case sono quelle cedute ai figli e che nel calcolo rientrano anche gli immobili diversi. Conclude affermando che la maggiorazione dello 0,5 per mille applicata all'IMU sia congrua e che la stessa non dovrà essere ritoccata a settembre.

SINDACO - Ritiene che la scelta sull'IMU operata dalla maggioranza sia giusta perché colpire, come vorrebbe la minoranza, solamente le seconde case applicando una maggiorazione dell'uno per mille sull'aliquota di per sé già più elevata per questa tipologia di immobili sembra eccessivo tenuto anche conto che le prime case del centro storico hanno una categoria catastale bassa e non aggiornata e scontano le prescritte deduzioni.

PALLOTTINI S. - Chiede che gli vengano fornite per iscritto dall'Ufficio tributi le risultanze degli introiti percepiti dal Comune in relazione all'ICI e IMU relativi agli immobili ex gescal dell'ATER.

BRACHETTI R. - Si associa alla richiesta formulata dal consigliere Pallottini.

LIBERATI S. - Si associa anch'egli alla richiesta formulata dal consigliere Pallottini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9 bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;

- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;

- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquote deliberate dal Comune;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo

dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

CONSIDERATO che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Tuscania, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;
- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI; -
- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;
- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.115 del 21.06.2012, con cui è stato approvato lo schema di bilancio annuale e pluriennale e contestualmente la proposta di variazione delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,5 per mille;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,5 per mille;

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 30/09/2012, a norma dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in base all'andamento effettivo del gettito dell'imposta dopo il pagamento della prima rata;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 10 contrari 4 (Liberati, Pallottini, Brachetti R., Ciccioni) astenuti n. 2 (Tuccini e Potestio F.G.) su n. 16 consiglieri presenti e votanti resi per alzata di mano e verificati dal Presidente

DELIBERA

- 1) Di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:
 - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,5 per mille;
 - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,5 per mille;
- 2) Di dare atto che a norma dell'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- 3) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

Successivamente

Stante l'urgenza di procedere

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n.267/2000

Con voti favorevoli n. 10 contrari 4 (Liberati, Pallottini, Brachetti R., Ciccioni) astenuti n. 2 (Tuccini e Potestio F.G.) su n. 16 consiglieri presenti e votanti resi per alzata di mano e verificati dal Presidente

DELIBERA

- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Franco Ciccioni

Il Segretario Generale
F.to Dott. Roberto Vacca

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto : **APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2012**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile esprime il seguente parere, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

Tuscania, li 28/06/2012

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.ssa A. Rita Papacchini

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 30 LUG. 2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/00.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Roberto Vacca

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Il Segretario Generale
Dott. Roberto Vacca

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi

dal 30 LUG. 2012 al 14 AGO. 2012 incluso

Tuscania _____

IL MESSO COMUNALE